

SENTENZA

n° 757/2016

PUBBLICATA

il 22 AGO. 2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai signori magistrati:

dott. Stefano Brusati	Presidente
dott.ssa Carla Ponterio	Consigliere Rel.
Dott. Carlo Coco	Consigliere

A° 882/14R4.

CRON. 3288

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n. 882 del ruolo generale dell'anno 2014 posta in decisione all'udienza collegiale del 12.7.16, promossa da:

[redacted], rappresentati e difesi dall'avv. R. Bolognesi;

Appellante

Contro:

Telecom Italia spa (anche quale incorporante di **Information Technology Telecom spa**), rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted]

Hewlett Packard Distributed Computing Services srl, contumace;

Appellato

Oggetto: Cessione contratto di lavoro.

100

Conclusioni per gli appellanti: come nei ricorsi.

Conclusioni per gli appellati: come nelle memorie di costituzione.

LA CORTE

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott.ssa Carla Ponterio sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

1. Col ricorso introduttivo di primo grado ed altri 3 lavoratori adivano il Tribunale di Bologna per far accertare la insussistenza della cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. da parte di Telecom Information Technology in favore di Hewletty & Packard Distituted Computing Service s.r.l. (d'ora in poi HP DCS s.r.l.) con cessione anche del loro contratto di lavoro in capo alla cessionaria in quanto carente l'elemento essenziale della preesistenza dell'autonomia funzionale rispetto alla vicenda traslativa. Secondo i ricorrenti la Telecom IT aveva creato ad hoc un ramo, denominandolo Desktop Management e facendovi confluire personale proveniente dai più svariati settori e servizi non omogenei. Resisteva la Telecom contestando la fondatezza della tesi di controparte. Secondo la Telecom si era trasferito a HP DCS s.r.l. tutte le attività in cui erano inseriti i ricorrenti facenti parte del settore IT User Support e la HP DCS aveva costituito una nuova società con l'obiettivo di sviluppare nuove opportunità di mercato anche esterne alla Telecom. L'operazione era stata definita come da accordo sindacale che salvaguardava il livello economico e normativo acquisito e persino il premio di risultato. Eccepiva inoltre la carenza di interesse. Si costituiva anche la HP DCS sostenendo l'infondatezza della domanda.

Il Tribunale di Bologna con sentenza 599/2005 rilevava la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 12.5.21001 rigettava l'appello dei lavoratori.

1001

2. Con sentenza n. 17381/14 la Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia della Corte d'Appello rinviando a quest'ultima in diversa composizione. Il Supremo Collegio, richiamando propri precedenti (cfr. Cass. n. 9949/2014) ha osservato come il lavoratore, nell'ipotesi in cui non sia configurabile un trasferimento di ramo d'azienda, ha un interesse giuridicamente apprezzabile alla declaratoria di inefficacia di tale trasferimento e della cessione del contratto di lavoro, in assenza di consenso, tenuto conto del pregiudizio che può derivargli dalla sostituzione del precedente datore di lavoro con un altro eventualmente meno solvibile e non in grado di assicurargli le stesse garanzie in tema di stabilità e continuità del rapporto di lavoro. Né questo interesse è escluso dalla solidarietà del cedente e del cessionario stabilita dal capoverso dell'art. 2112 cod. civ., la quale ha per oggetto solo i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento e non anche quelli futuri.

Esaminando gli altri motivi di ricorso, la Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (sia nel testo anteriore, sia in quello modificato, in applicazione della Direttiva CE: n. 50/98, dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità. Il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito (v. Cass. 6

per

aprile 2006, n. 8017; Cass. 1 febbraio 2008 n. 2489 nonché, in controversie pressoché analoghe alla presente, sempre relative a cessione di rami d'azienda da Telecom S.p.A. a TNT Logistic S.p.A., Cass. 4 dicembre 2012 n. 21711; Cass. 2 settembre 2013 n. 20095; Cass. 3 ottobre 2013 n. 22627; Cass. 4 ottobre 2013 n. 22742, Cass. n. 9949/2014). Ne discende che si applica la disciplina dettata dall'art. 2112 c.c., anche in caso di cessione di parte dello specifico settore aziendale, purché si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento, e dunque non solo teorica o potenziale. La recente sentenza della Corte di giustizia UE 6 marzo 2014 n. C-458/12 conferma quanto detto. Da essa risulta infatti che: a) non si ha trasferimento di ramo d'azienda qualora il ramo non preesista alla cessione (dispositivo, n. 1; considerato n. 32); b) in tal caso spetta all'ordinamento nazionale di garantire il lavoratore (dispositivo, n. 1; considerato n. 39).

Ha quindi posto i seguenti principi di diritto:
- Nel rapporto obbligatorio il debitore è, di regola, indifferente al mutamento della persona del creditore, mentre il mutamento della persona del debitore può ledere l'interesse del creditore. In base a questo principio - espresso nell'art. 2740 c.c., art. 1268 c.c., comma 1, art. 1272 c.c., comma 1, art. 1273 c.c., comma 1, art. 1406 c.c. - deve considerarsi inefficace la cessione del contratto di lavoro qualora il lavoratore, titolare di credito verso il datore, non abbia prestato il consenso di cui all'art. 1406 cit. L'art. 2112 cod. civ., che permette all'imprenditore il trasferimento dell'azienda, con successione del cessionario negli obblighi del cedente e senza necessità di consenso del lavoratore, costituisce eccezione al detto principio e non si applica se non sia identificabile, quale oggetto del trasferimento, un'azienda o un suo ramo, da intendere come entità economica organizzata in maniera stabile e con idoneità alla produzione o allo scambio di beni o di servizi. Di conseguenza sussiste l'interesse del lavoratore ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo di azienda in un complesso

Jan 4

di beni oggetto del trasferimento e perciò l'inefficacia di questo nei suoi confronti, in assenza di consenso. Nè questo interesse è escluso dalla solidarietà del cedente e del cessionario stabilita dal capoverso dell'art. 2112, la quale ha per oggetto solo i crediti del lavoratore ceduto "esistenti" al momento del trasferimento e non quelli futuri, onde ben può considerarsi un pregiudizio a carico del lavoratore ceduto nell caso di cessione dell'azienda a soggetto.

3.Col ricorso in riassunzione i signori [redacted], hanno chiesto di accertare l'insussistenza dei presupposti necessari per l'applicabilità dell'art. 2112 cc in relazione al trasferimento del ramo d'azienda IT User Support tra IT Telecom spa e HP DCS srl, dichiarare la nullità della cessione del loro contratto di lavoro disponendo il ripristino del rapporto con Telecom Italia spa o, in subordine con IT Telecom spa.

4.Telecom Italia spa, anche quale incorporante di Information Technology Telecom spa, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso in riassunzione in ragione della risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta a seguito di conciliazione tra i lavoratori e la società cessionaria. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello.

5.Hewlett Packard Distributed Computing Services srl non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

6.Pacifica la sussistenza di interesse ad agire dei ricorrenti in primo grado, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistenze in riassunzione.

6.1.E' pacifico, oltre che documentalmente provato, come i signori [redacted] i abbiano risolto consensualmente il loro rapporto di lavoro con la cessionaria HP DCS srl sottoscrivendo verbali di conciliazione e

Jan 5

percependo un incentivo all'esodo.

In ciascun verbale di conciliazione era specificato che la sottoscrizione dello stesso "e le rinunzie ad esso connesse non pregiudicano alcun diritto ed azione relativi al rapporto intercorso con la Telecom Italia spa, anche quale incorporante di IT Telecom spa". I verbali, contenenti rinuncia all'impugnazione contro la sentenza del tribunale di Bologna nei confronti della sola cessionaria, sono stati prodotti nel corso del primo giudizio di appello (cfr. verbale del 12.6.09 nel proc. 1161/05 presso la Corte d'Appello di Bologna).

6.2. Sull'eccezione di inammissibilità, in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella in esame, la Suprema Corte ha statuito che "il lavoratore il cui rapporto sia stato ceduto con atto nullo, in ragione dell'inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ. e della conseguente necessità del consenso del lavoratore ceduto ex art. 1406 cod. civ., ha interesse a far valere, nei confronti del cedente, il vizio dell'atto al fine di ottenere il ripristino del rapporto, restando irrilevante la conciliazione intervenuta con il cessionario. In applicazione di tali principio al caso di specie, va ritenuto che l'interesse ad agire del lavoratore per accertare negativamente la ricorrenza di un ramo di azienda non è escluso dalla conciliazione intervenuta con Hewlett Packard, considerato inoltre che questa non ha effetto verso Telecom, terza estranea ai relativi accordi e già parte - all'epoca delle conciliazioni - del processo di primo grado di accertamento dell'illegittimità della cessione dei contratti di lavoro. In ogni caso, risulta dagli atti che il lavoratore... in pendenza del giudizio di primo grado, abbia risolto il proprio rapporto di lavoro con la Hewlett Packard DCS, sottoscrivendo un verbale di conciliazione nel quale veniva ben precisato che "la sottoscrizione del presente verbale e le rinunzie ad esso connesse non pregiudicano alcun diritto e/o azione relativi al rapporto intercorso con Telecom Italia s.p.a.". Nè la cessazione del rapporto di lavoro con il cessionario preclude l'accertamento della continuazione del rapporto con il cedente in virtù di fatti riferibili a

per 6

periodo precedente tale cessazione (nella specie, l'inefficacia dell'accordo di cessione del rapporto, nullo per difetto di consenso del lavoratore) in grado di inficiare la validità del trasferimento del rapporto di lavoro al cessionario. Non può, in particolare, ritenersi che il rapporto di lavoro sia unico e dunque si sia estinto per effetto di vicende risolutive (licenziamento o dimissioni) che hanno interessato il solo cessionario; l'unicità del rapporto, infatti, presuppone la legittimità della vicenda traslativa ex art. 2112 cod. civ.. Accertata la nullità della cessione del rapporto, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente (sebbene quiescente di fatto per effetto dell'illegittima cessione fino alla declaratoria di nullità della stessa). Infine, deve ritenersi che lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative nell'ambito del rapporto di lavoro con il cessionario è cosa ben diversa dall'accettazione della cessione del contratto di lavoro, peraltro esclusa nella specie anche per la pronta impugnazione da parte del lavoratore", (cfr. Cass., 13617/14).

Né a sostegno della pretesa della società convenuta può invocarsi l'art. 1304 comma 1 cc, secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare. La responsabilità solidale presuppone la validità della cessione ai sensi del citato art. 2112 cc. Inoltre, tale disposizione "si riferisce soltanto alla transazione avente ad oggetto l'intera obbligazione solidale, mentre quando essa è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori; in questo caso, infatti, si riduce l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente automatico scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota (Cass., n. 947 del 24 gennaio 2012). Ed infatti, la norma di cui all'art. 1304 c.c., comma 1, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non

10m 7

la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. (Cass., 10420/14).

L'orientamento che esclude la rilevanza rispetto al cedente della conciliazione intervenuta tra il lavoratore ed il cessionario, non può dirsi scalfito dalla pronuncia di segno contrario richiamata da parte convenuta in riassunzione, in particolare dalla sentenza n. 6755/15, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "la nullità della cessione di ramo d'azienda produce il diritto al risarcimento del danno a favore del lavoratore che, nonostante la dichiarazione giudiziale di nullità, non sia stato ammesso a riprendere il lavoro nell'impresa cedente. Questo diritto tuttavia non sussiste qualora lo stesso lavoratore abbia accettato l'estinzione dell'unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l'impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest'ultima un verbale di messa in mobilità", (in senso analogo Cass., 9803/15). Tale pronuncia si basa sull'assunto dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro, assunto che è compatibile unicamente con la validità della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2112 cc, nel caso di specie da escludere. Difatti, la nullità della cessione del contratto, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2112 cc, è oggetto della domanda dei ricorrenti in primo grado e in ragione di essa sono stati espressamente limitati gli effetti della transazione al rapporto di lavoro con la cessionaria.

7. Nel merito, occorre considerare che l'art. 2112 c.c., comma 5, nel testo introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, art. 1, in attuazione della direttiva 98/50/CE, disponeva che per ramo d'azienda doveva intendersi una "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma,

per

preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità". Tale disposizione è stata sostituita dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 32, comma 1, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, secondo cui per "parte dell'azienda" deve intendersi una "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento". È stato quindi eliminato il requisito dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda "preesistente" al trasferimento ed è stato altresì escluso che il ramo d'azienda debba conservare, a seguito del trasferimento, la propria identità. Come statuito dalla Suprema Corte, l'intervento riformatore non ha modificato la norma nella parte in cui il ramo d'azienda è definito come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, capace cioè di perseguire lo scopo economico prefissato con i propri autonomi mezzi. Oltre che autonoma ed idonea funzionalmente a svolgere un determinato servizio, l'entità economica deve essere organizzata in modo stabile e non deve, al contrario, rappresentare il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro, (Cass., 24262/13). Difatti, secondo la giurisprudenza appena citata, la nuova formulazione dell'art. 2112 c.c., non ha legittimato tutte le operazioni di esternalizzazione di servizi, perseguendo viceversa il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in un semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva (cfr., in questi termini, Cass. 8 giugno 2009 n. 13171).

La giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere operante, anche a seguito del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, il principio per cui per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art. 2112 c.c., deve intendersi ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità - come del resto previsto dalla prima parte del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 - presupponendo ciò

Jan 9

comunque una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste), e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità (Cfr. Cass. 4 dicembre 2012 n. 21711 e nello stesso senso Cass. 8 giugno 2009 n. 13171 e Cass. 9 ottobre 2009 n. 21481). Non può infatti ammettersi un trasferimento di ramo d'azienda con riferimento alla sola decisione, assunta dal soggetto cedente, di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un'unica funzione al momento del trasferimento in quanto ciò contrasterebbe, e con le direttive comunitarie nn. 1998/50 e 2001/23 che richiedono già prima di quest'atto "un entità economica che conservi la propria identità" ossia un assetto già formato, e con gli artt. 4 e 36 Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori (sent. n. 115 del 1994 della Corte Cost.) ad un mero atto di volontà del datore di lavoro, incontrollabile per l'assenza di riferimento oggettivi (Cfr. Cass. 4 dicembre 2012 n. 21711; Cass., 8757/14).

8. Nel caso in esame, sulla base delle allegazioni e prove documentali fornite dalle parti in primo grado e delle numerose pronunce, anche di legittimità (cfr. Cass., 13057/14; Cass., 11237/14; 11381/14; Cass., 10128/14), che hanno esaminato l'identica fattispecie traslativa oggetto della domanda dei ricorrenti, deve escludersi la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 2112 cc con conseguente nullità della cessione dei contratti conclusi con gli attuali ricorrenti in riassunzione.

Con specifico riferimento alla cessione da parte di IT Telecom in favore di HP DCS srl, oggetto della decisione di rinvio dalla Corte di Cassazione, dalle allegazioni dei ricorrenti in primo grado confortate



dalla documentazione in atti risulta che il complesso ceduto, denominato IT User support e composto da circa 600 dipendenti, ricomprendeva il GISP centrale e territoriale (che si occupava di reti LAN, sicurezza informatica ed interconnessioni), il Customer care (che assicurava l'assistenza informatica al cliente interno: è il settore nel quale prestavano servizio i ricorrenti), l'Asset management (che curava la gestione delle apparecchiature, l'inventario e la distribuzione), il Desktop management (che svolgeva la manutenzione dell'hardware, delle postazioni di lavoro, l'assistenza per gli applicativi e l'help desk tecnico). In tale complesso erano confluiti lavoratori già dipendenti di società diverse (Netsiel, Eis, Saritel, Sodalia, Telesoft), svolgenti diverse funzioni presso diverse sedi; peraltro, non tutti i dipendenti di tali società erano stati assegnati ai detti servizi, e solo parte delle funzioni svolte dai detti settori erano confluite nell'IT User Support (altre erano state inglobate in una "control room", in capo al soggetto cedente). Risulta inoltre che la struttura IT User Support, omologa al Desktop Management, era stata ceduta ad H.P. al corrispettivo simbolico di Euro 10.000,00, con contestuale stipulazione di un contratto di prestazione dei servizi, ad essa struttura risalenti, ad opera della cessionaria in favore della cedente.

Di fronte alle allegazioni dei ricorrenti in primo grado, confortate dagli elementi di prova documentali, la società cedente non ha adempiuto in alcun modo all'onere di dimostrare che il ramo ceduto sussistesse ed avesse una propria autonomia funzionale, già in data antecedente al contratto di cessione. Nessun capitolo di prova specifico sul punto è stato formulato da Telecom Italia spa nella memoria di costituzione in primo grado essendosi la stessa limitata a chiedere genericamente la prova testimoniale su tutte le circostanze di fatto dedotte (e identiche richieste sono state articolare nella memoria di costituzione nel presente giudizio di rinvio).

Deve quindi escludersi la ravvisabilità di un ramo di azienda, oggetto di cessione ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., essendosi in presenza di un complesso di servizi - privi di struttura aziendale autonoma e


 11

preesistente - consistenti nella gestione e manutenzione di strutture informatiche ed in assistenza tecnica, disomogenei per funzioni svolte e professionalità coinvolte, non integrati tra loro e privi di coordinamento unitario. Nè può assumere rilievo, al fine di ravvisare un trasferimento di ramo di azienda, la sola decisione, assunta dal soggetto cedente, di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un'unica funzione al momento del trasferimento, in quanto la qualificazione come ramo di azienda contrasterebbe sia con le direttive comunitarie nn. 1998/50 e 2001/23, che richiedono già prima di quest'atto "un'entità economica che conservi la propria identità", ossia un assetto già formato, sia con gli artt. 4 e 36 Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori (Corte Cost. n. 115 del 1994) ad un mero atto di volontà del datore di lavoro, incontrollabile per l'assenza di riferimenti oggettivi.

9. In base alle considerazioni svolte, in riforma della sentenza di primo grado, deve dichiararsi la nullità della cessione del contratto di lavoro dei ricorrenti in favore di HP DCS srl avvenuta il 16.4.2003 e condannare Telecom Italia spa al ripristino del rapporto di lavoro nelle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando le tariffe vigenti durante ciascun grado e fase del giudizio (così Cass. nn. 16180/15 e 2748/16). Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti di Hewlett Packard Distributed Computing Services srl rimasta contumace.

P.Q.M.



Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,

in sede di riassunzione dalla Corte di Cassazione, dichiara la nullità della cessione del contratto di lavoro dei ricorrenti in favore di HP DCS srl avvenuta il 16.4.2003 e condanna Telecom Italia spa al ripristino del rapporto di lavoro nelle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti.


Condanna Telecom Italia spa alla rifusione delle spese di lite che liquida, quanto al primo grado, in euro 2.250,00, quanto al primo giudizio di appello in euro 2.700,00, quanto al giudizio di legittimità in euro 2.500,00 e quanto al presente giudizio in euro 3.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti di Hewlett Packard Distributed Computing Services srl.

Bologna, 12.7.16


Il Presidente

Dott. Stefano Brusati



Il consigliere estensore
Dott.ssa Carla Posterio

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marisa Bossalini



(Minuta depositata il 25.7.16)

CORTE DI APPELLO BOLOGNA
Depositato in Cancelleria

" 22 AGO 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marisa Bossalini

